

# **TI\_GERICHTE INC.2007.44902 vom 9. November 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-11-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2007.44902](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2007.44902)

FR: TI\_GERICHTE INC.2007.44902 du 9 novembre 2007

IT: TI\_GERICHTE INC.2007.44902 del 9 novembre 2007

## **Regeste**

Istanza di libertà provvisoria

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Preliminarmente, si accerta che l'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine. Ricevuta dal Ministero pubblico il 1. novembre 2007, l'istanza è stata inoltrata a questo ufficio il 5 novembre 2007 con il preavviso negativo; il termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP è rispettato, considerato che il terzo giorno utile è festivo (art. 20 CPP). La ricezione essendo avvenuta il

### **E. 6**

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, ci si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione (cfr. consid. 5), ricordato comunque che una condizione a fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può comunque prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.). Si può comunque dire che, in considerazione delle precedenti condanne in \_\_\_\_\_, seppure non recentissime e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è certo florida (essendo i suoi averi posti sotto sequestro) - non essendo peraltro ravvisabili, allo stadio attuale concrete prospettive lavorative in \_\_\_\_\_ -, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, \_\_\_\_\_, peraltro più volte già condannato in \_\_\_\_\_ (condanne che non sembrano averlo trattenuto dal commettere atti analoghi), possa commettere ulteriori reati.

### **E. 7**

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente dell'accusato, è sicuramente data. Nessun rimprovero quanto a celerità può essere mosso, ad oggi, agli inquirenti. Del resto, chi compie reati in correttezza e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare anche le necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi in questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.).

L'accusato, infatti, è stato arrestato il 2 ottobre 2007, quindi poco più di un mese fa, i reati addebitatigli sono di sicura gravità, imputazioni per le quali non è affatto scontato che la pena, in caso di condanna, sia inferiore ad 1 anno ed, anche in tale ipotesi l'applicazione di una pena pecuniaria e/o la sospensione non sono certe, rilevato comunque che anche nel caso di sospensione condizionale (ex art. 42 CP) - la cui eventualità non entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è certezza) per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF 125 I 60) - la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna. Infine, a far tempo dall'arresto gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l'accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, visti, da un lato, l'atteggiamento reticente e negatorio di \_\_\_\_\_, e, dall'altro, le ramificazioni in Italia dell'inchiesta; in questo lasso di tempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risultano manifeste violazioni dell'obbligo di celerità. L'inchiesta non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo, è stata condotta celermente, né vi sono stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1). Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo l'accusato in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

#### **E. 8**

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ atti a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza, l'istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 148 e 251 CP, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU, decide 1. L'istanza di libertà provvisoria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si prelevano tasse e spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.